

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1559

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PELLEGATTA, PALERMI e TIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2007

Norme in materia di ordinamento e sostegno dell’arte
e dell’attività cinematografica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE	»	7
TITOLO II - RUOLO DELLO STATO NEL SETTORE CINE- MATOGRAFICO	»	8
TITOLO III - REGOLE PER UN MERCATO LIBERO E APERTO	»	15
TITOLO IV - PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLA CUL- TURA CINEMATOGRAFICA	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - La cinematografia italiana è stata a lungo un riferimento di rilievo internazionale a livello artistico e produttivo.

Essa ha espresso stili, idee e modi di raccontare che sono serviti alla crescita culturale del Paese e che, così attenta ad affrontare alcune realtà specifiche, è servita a conoscere e far conoscere meglio l'Italia. Ma questa grande tradizione di genialità creativa non è stata bastevole a preservare il valore di quella esperienza collettiva di fronte all'incalzare della globalizzazione, a profondi cambiamenti tecnologici e distributivi, a mutamenti di modi e linguaggi innovativi.

Ora, dopo anni di crisi, il cinema italiano si è risvegliato, anche grazie a primi provvedimenti legislativi varati, sul finire degli anni '90, dal centrosinistra. È quanto mai urgente pertanto riprendere quel cammino e sostenere l'interessante momento di crescita e sperimentazione che il cinema italiano sta vivendo, anche rimuovendo i limiti e le inadeguatezze delle strutture produttive e distributive contro i quali ancora quotidianamente esso si scontra.

Oggi la politica deve tornare a fare la sua parte e lo Stato deve avere il coraggio di sostenere investimenti adeguati e trasparenti e la forza di dettare regole eque e serie.

Il cinema, allo stesso tempo arte e industria, è un'attività che gode del sostegno pubblico in tutti i Paesi del mondo. Da oriente ad occidente grazie ai sistemi di incentivo, pur diversi, il cinema vive e proietta la sua funzione culturale e sociale.

In questi anni però sono mutate le condizioni in cui opera il sistema cinema; il complesso del mercato non si realizza nella filiera corta, storicamente data, che si concludeva nelle sale cinematografiche, ma va ben

al di là: ci sono i diritti d'antenna, l'*home-video*, le TV a pagamento che ormai incidono più del passaggio nelle sale. Una filiera complessa che deve essere affrontata nella sua interezza.

Proprio per questa complessità, non si possono far dipendere incentivi e sostegno economico solo dalla semplice valutazione della commerciabilità del prodotto. Se fosse stato il mercato, solo il mercato, l'esclusivo parametro di qualità, tante opere che hanno concorso alla costruzione della storia e dell'identità del Paese non sarebbero state né prodotte né tanto meno distribuite. Se la commerciabilità fosse l'unico metro per misurare il valore di un'opera cinematografica, di ancora meno capolavori potremmo disporre nella nostra cineteca nazionale.

Allora quel rilancio passa attraverso un impegno più chiaro dello Stato in tutte le sue articolazioni, impegno che ha come prerequisite il riconoscimento dell'autonomia del mondo del cinema.

A tal fine, come viene proposto, è fondamentale promuovere la terzietà di un Centro nazionale capace di coordinare in maniera inclusiva i diversi attori che operano nel settore.

È poi necessario avviare una logica di coinvolgimento e responsabilizzazione degli operatori dei nuovi *media* ed in particolare di quelli televisivi, sia quelli che trasmettono attraverso piattaforme analogiche o digitale, sia attraverso sistemi satellitari. La rivoluzione tecnologica, la nascita di internet, il ruolo della televisione nella cultura di massa, le nuove prospettive di comunicazione mobile non devono essere vissute come una minaccia, né essere respinte con un atteggiamento antistorico. Esse devono essere invece governate per una positiva complementarietà

nei confronti dell'insostituibile patrimonio rappresentato dalle opere cinematografiche, anche attraverso canali distributivi alternativi e sperimentali che abbassino la soglia di accesso al mercato.

Per promuovere questa integrazione si propongono forme di prelievo di scopo che corrispondano al reale accesso alle opere, rifiutando un atteggiamento punitivo nei confronti dei comparti a più alto tasso di crescita tecnologica, ma affermando un principio di mutualità generale nel settore delle telecomunicazioni.

C'è una linea di tendenza, quindi, che informa il complesso del presente disegno di legge: le idee, tra loro legate, che le opportunità offerte dalle moderne tecnologie possano agevolare tante nuove intelligenze nell'accesso al mondo della produzione cinematografica e che, proprio nella produzione, si innesta il fattore primario attraverso il quale il cinema è in grado di esprimere tutte le proprie potenzialità culturali, economiche e sociali.

Ma perché questo avvenga sarà necessario affrontare le diverse incrostazioni e concentrazioni che bloccano le potenzialità del mercato e si riducono a mere rendite di posizione.

Dare spazio ai giovani, allargare le opportunità, consentire a chi ha idee buone e innovative di cimentarsi nella loro realizzazione sono i giusti obiettivi di una proposta che vuole affermare il connubio tra arte e industria.

Ogni film è un prototipo, dove le idee e le competenze sono elementi necessari quanto le risorse finanziarie. E allora, se è giusto da parte dello Stato sostenere la qualità, è altrettanto indispensabile garantire che il mercato sia libero, aperto, premiante del merito.

Proprio confermando questo approccio si propongono più incisive norme anticoncentrazione nei diversi utilizzi dell'opera cinematografica, dalla proiezione in sala al ruolo delle televisioni, fino al tema dell'assegnazione delle frequenze di trasmissione digitale.

zione delle frequenze di trasmissione digitale.

Perché il cinema possa dispiegare le sue potenzialità sociali e culturali è necessario innanzitutto che esso sia accessibile, plurale, comprensibile.

Accessibile: si propone che le quote di trasmissione e proiezione, già introdotte nell'ordinamento comunitario e nella legislazione nazionale, raggiungano livelli di maggiore puntualità e cogenza.

Plurale: si indica l'obiettivo di ampliare il numero degli operatori e dei produttori coinvolti capaci di accedere al mercato, anche attraverso rigorose norme anticoncentrazione.

Comprensibile: si risponde alla necessità di avere gli strumenti per capire il linguaggio cinematografico che è, nella società della comunicazione, elemento prezioso di crescita culturale e sociale. In questo il sistema della formazione e la scuola possono svolgere un ruolo insostituibile, non aggiungendo una nuova materia da giustapporre ai programmi scolastici per come li conosciamo, bensì facendo del cinema una delle chiavi di lettura e uno degli strumenti interpretativi della realtà.

Infine un passaggio di equità fondamentale è quello relativo alla condizione di chi lavora nel settore dello spettacolo, dove le prestazioni hanno caratteri precipui, connaturati ai quali è la situazione di discontinuità. È allora necessario aggiornare gli strumenti che assicurino i diritti fondamentali per renderli pienamente esigibili da parte dei lavoratori.

Sulla base di queste considerazioni il presente disegno di legge prevede alcuni interventi capaci di affrontare l'insieme delle questioni poste dal settore, nonché di fornire una legislazione moderna in grado di sostenere il rilancio del cinema italiano.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del disegno di legge, a partire da due elementi cardine che devono guidare un serio percorso riformatore: da un lato la Costituzione italiana, che afferma con chiarezza l'autonomia delle arti e il ruolo

di promozione affidato allo Stato, dall'altro la Dichiarazione universale sulla diversità culturale dell'UNESCO.

Il lungo dibattito che ha attraversato l'Europa nel corso dei decenni e il patrimonio della legislazione comunitaria fanno da sfondo all'identificazione degli obiettivi fondamentali di questa proposta sul cinema: la promozione di una industria culturale avente caratteri particolari, il rafforzamento dell'intero settore come elemento della cultura nazionale e l'impegno significativo dello Stato.

L'articolo 2 istituisce il Centro nazionale per lo sviluppo dell'arte cinematografica, soggetto autonomo deputato al coordinamento e alla gestione del ruolo pubblico nel comparto, e ne definisce le finalità. La scelta di istituire, sempre nell'ambito del sistema pubblico, un soggetto terzo incaricato di sviluppare l'iniziativa dello Stato e di promuovere il settore e la cultura cinematografica è una proposta ampiamente condivisa dal mondo del cinema, capace di assicurare trasparenza e indipendenza dall'autorità politica.

Il Centro ha il compito di gestire il registro cinematografico, cioè la pubblicazione di una vera e propria carta di identità di ciascun film distribuito in Italia, corredata non solo dei caratteri tecnici e artistici, ma anche economici. L'introduzione di uno strumento di trasparenza nel mercato consentirà infatti di evitare indebite valorizzazioni di opere cinematografiche, sia verso lo Stato che verso le diverse piattaforme distributive, anche nel caso che le stesse possiedano i soggetti intermedi della filiera.

Inoltre il Centro dovrà, con specifiche risorse, avviare e gestire canali di distribuzione alternativi a quelli correnti che siano un percorso privilegiato per le opere di pubblico dominio, *creative commons* o che volontariamente intendano usufruire delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

L'articolo 3 definisce l'organizzazione del Centro e le norme che ne regolano il funzionamento, in modo da favorire il pieno coin-

volgimento delle regioni e degli operatori. L'approccio che si propone alle problematiche poste dalle diverse competenze assegnate alle articolazioni istituzionali si fonda su un peso paritario dell'istituzione centrale e delle regioni, cui si aggiungono gli operatori.

È inoltre definito il sistema delle relazioni del Centro, nella sua autonomia, con le istituzioni che hanno il compito di indirizzo generale delle politiche culturali nell'ambito cinematografico, quali il Ministero per i beni e le attività culturali e le competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per l'attività cinematografica distinto dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS). La destinazione delle risorse è decisa autonomamente dalle commissioni istituite dal Centro ed esse sono gestite, dal solo punto di vista amministrativo, dal Ministero per i beni e le attività culturali, con l'obiettivo di assicurare una adeguata trasparenza e terzietà nella valutazione delle opere da finanziare. Fatti salvi criteri generali, il Centro si assume la responsabilità di definire criteri di finanziamento trasparenti e concordati con gli operatori, di stabilire quali opere debbano essere sostenute ed effettuare una puntuale valutazione lungo tutto il corso della vita dell'opera. Il fondo, inizialmente e transitoriamente finanziato con una sola quota di risorse pubbliche, equivalente a quanto disposto nel 2001 dal FUS nei confronti del cinema, prevede a regime una propria specifica copertura ed una dinamica di finanziamento tale per cui almeno i due terzi delle risorse provengano da rimesse dello Stato e un terzo dal prelievo previsto all'articolo 5. Tali proporzioni possono essere rideterminate dal Ministro per i beni e le attività culturali in relazione all'andamento del prelievo.

L'articolo 5 specifica l'esercizio e la promozione del prodotto nazionale. Esso introduce il principio del diritto all'acquisto della singola opera da parte dei gestori di sala e l'obbligo di vendita a condizioni eque e non discriminatorie per i distributori, ren-

deno così più agevole l'accesso in sala per i produttori indipendenti in un regime di mercato e, in conseguenza di una maggiore libertà di impresa per gli esercenti, introduce delle quote sostenibili di proiezione del prodotto nazionale ed europeo. Viene inoltre proposto un prelievo sostenibile che intervenga in occasione di ciascuna transazione che abbia per oggetto un'opera cinematografica, sulla base di un principio di continuità tra fruizione dell'opera e relativo emolumento da un lato e prelievo volto a cofinanziare il fondo dall'altro. Si escludono invece forme di prelievo su accessi presunti o illegali, che se fossero introdotti dovrebbero dare accesso legittimo all'opera.

L'articolo 6 prevede forme di agevolazione all'investimento nella produzione cinematografica, tra cui forme di detassazione e l'eliminazione dell'IRAP. Tali incentivi fiscali, indipendenti da forme di valutazione, sono funzionali all'obiettivo già richiamato di agevolare l'accesso al mercato.

L'articolo 7 introduce elementi *antitrust* e definisce gli obblighi cui devono adeguarsi i detentori di titolo di abilitazione alla trasmissione televisiva, prevedendo quote di trasmissione coerenti con la normativa comunitaria, nonché puntualizzando meglio i compiti del sistema televisivo verso il comparto cinematografico, in continuità con quanto disposto dal previgente ordinamento. Si introduce invece un elemento di novità nella condizione posta per detenere un numero signi-

ficativo di titoli abilitativi in materia di trasmissione digitale terrestre, cioè l'obbligo che almeno uno di questi canali sia destinato alla proiezione prevalente di opere cinematografiche.

L'articolo 8 prevede forme di promozione della cultura cinematografica nelle scuole e nelle istituzioni formative, con l'obiettivo di introdurre questa forma di comunicazione tra gli strumenti didattici a disposizione degli studenti, elemento fondamentale in una moderna società della comunicazione.

L'articolo 9 definisce norme in materia di lavoro per chi opera nel comparto dello spettacolo. Le caratteristiche particolari della prestazione svolta in questo settore, infatti, non consente una applicazione pedissequa della normativa del lavoro: l'alternativa non può essere, come appare dallo stato di cose esistenti, l'assenza di diritti fondamentali per questi lavoratori. Vista la delicatezza della questione, definiti i diritti fondamentali, si stabilisce che il Governo con proprio regolamento disciplini la materia in un puntuale percorso di concertazione con le categorie interessate.

L'articolo 10, infine, definisce la copertura finanziaria del disegno di legge, corrispondente a 3 milioni di finanziamento per il Centro, di cui 1 destinato alle nuove forme di distribuzione e 37 milioni per gli incentivi fiscali, calcolati sulla base della capacità produttiva storica del settore.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. L'opera cinematografica nazionale assume ruolo precipuo nella valorizzazione della diversità culturale, come disposto dalla Dichiarazione universale sulla diversità culturale adottata dall'UNESCO a Parigi il 2 novembre 2001, e dalla risoluzione sugli aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi del Consiglio, del 12 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 73 del 6 marzo 2001.

2. Ai fini della piena attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e coerentemente con le disposizioni comunitarie per le quali gli aiuti volti a promuovere la cultura e la salvaguardia del patrimonio, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sono obiettivi della presente legge:

a) la promozione dell'industria audiovisiva e cinematografica nella sua funzione di industria culturale, sostenendo un mercato libero e aperto;

b) l'assicurazione di un sistema qualificato di aiuti nazionali ai settori del cinema al fine di arricchire la crescita culturale;

c) la salvaguardia della diversità culturale nazionale attraverso lo sviluppo di una politica attenta alla natura specifica del settore del cinema;

d) il superamento delle debolezze strutturali del settore cinematografico, tra cui la mancanza di capitali a disposizione delle imprese, la frammentazione dei mercati dominati da produzioni non europee, la scarsa circolazione transnazionale delle opere europee, la concentrazione dei canali distributivi.

3. Sono oggetto della presente legge i seguenti interventi:

a) la regolazione degli investimenti pubblici, anche avente carattere di sostegno, in materia di cinema;

b) le condizioni e i criteri di assegnazione di quanto disposto in attuazione della lettera a);

c) gli interventi fiscali volti a rafforzare la disponibilità dell'industria cinematografica;

d) le norme che interdicono la costituzione di concentrazioni lesive della concorrenza e del pluralismo;

e) la costituzione delle istituzioni utili al rafforzamento del comparto cinematografico;

f) l'esigibilità dei diritti per i lavoratori operanti nel comparto dello spettacolo.

TITOLO II

RUOLO DELLO STATO NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

Art. 2.

(Centro nazionale per lo sviluppo dell'arte cinematografica)

1. È istituito il Centro nazionale per lo sviluppo dell'arte cinematografica, di seguito denominato «Centro». Il Centro:

a) promuove la produzione e le attività cinematografiche, anche favorendo la crescita di una produzione nazionale di qualità e lo sviluppo di un mercato aperto;

b) promuove lo sviluppo di una educazione cinematografica, garantendo a questa

forma di espressione artistica piena dignità nello sviluppo della persona umana, anche attraverso adeguati percorsi negli ambiti formativi;

c) promuove la ricerca, l'innovazione e la formazione di eccellenza nell'ambito dell'attività cinematografica;

d) indirizza e determina l'utilizzo delle risorse pubbliche per il sostegno alla cinematografia nazionale;

e) promuove azioni di partenariato europeo e internazionale tra le diverse esperienze produttive, anche con l'obiettivo di favorire la nascita di una solida e unitaria cinematografia europea;

f) promuove la presenza delle opere di produzione italiana nel mercato internazionale;

g) promuove e gestisce sistemi di distribuzione a basso costo di accesso tramite *internet*, garantendo adeguati sistemi di gestione del diritto d'autore, nonché assicura la distribuzione attraverso lo stesso canale di opere di pubblico dominio, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e opere sottoposte a licenza *creative commons*;

h) istituisce e gestisce il registro cinematografico, rendendo accessibili le diverse informazioni sulle opere prodotte, importate o distribuite in Italia, anche attraverso la pubblicazione *on line*, ivi compresa la denuncia di inizio lavorazione, il programma di uscita in sala, i contratti, il piano finanziario, il progetto culturale e altri elementi utili a definire in maniera trasparente i caratteri tecnici, artistici ed economici dell'opera;

i) istituisce e gestisce i registri delle strutture che operino nelle diverse funzioni della filiera cinematografica.

2. Il Centro, che si configura come ente pubblico non economico, gode di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria ed è sottoposto alla normativa vigente in materia di controlli nei confronti della pubblica amministrazione; il Ministro per i beni e le atti-

vità culturali provvede con proprie direttive a fornire indirizzi all'attività del Centro ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

Art. 3.

(Norme regolatorie dell'attività del Centro)

1. Lo statuto del Centro, emanato ai sensi del comma 8, definisce le attribuzioni e i compiti dei seguenti organi:

- a) direttore;
- b) comitato direttivo;
- c) consulta degli operatori;
- d) collegio dei revisori dei conti;
- e) comitato di controllo arbitrale.

2. Il direttore è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali sulla base di una rosa di candidati proposti da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Ministro medesimo, secondo criteri stabiliti in un apposito regolamento emanato dal Governo. Negli stessi comitati è assicurata un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità degli operatori e di personalità di rilievo internazionale. Sono comunque esclusi dai comitati i dipendenti del Centro e il personale del Ministero per i beni e le attività culturali. La carica di direttore, della durata di quattro anni, è incompatibile con qualunque iniziativa imprenditoriale o professionale sovvenzionata dal Centro.

3. Il comitato direttivo che ha compiti di indirizzo e gestione è composto dal direttore e da nove membri, la cui carica è incompatibile con qualunque iniziativa imprenditoriale o professionale sovvenzionata dal Centro, così individuati:

a) tre membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali sulla base dei criteri di competenza e titoli tra personalità di riconosciuta levatura nel comparto cinematografico;

b) tre membri nominati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) tre membri nominati dalla consulta degli operatori.

4. La consulta degli operatori è composta dalle organizzazioni e dalle associazioni maggiormente rappresentative degli autori, dei produttori, dei lavoratori, dei distributori, degli esercenti e dei critici. Essa esprime il proprio parere nei seguenti ambiti:

a) programmazione di attività di cui al comma 6;

b) rapporto sull'attività del Centro di cui al comma 7;

c) criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4.

5. Il comitato di controllo arbitrale è composto da un rappresentante delle associazioni degli esercenti e un rappresentante delle associazioni dei distributori, nonché da una figura indicata dal direttore del Centro sentita la consulta degli operatori. Tale organo ha il compito di comporre le controversie di cui all'articolo 5, comma 1.

6. Il Ministro per i beni e le attività culturali definisce ogni quattro anni, previa consultazione del direttore del Centro, i programmi di attività, gli obiettivi di qualità e produttività, gli stanziamenti destinati alle attività del Centro. I predetti programmi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

7. Il direttore sottopone annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sulle attività del Centro, corredato dei relativi bilanci preventivi e consuntivi.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana lo statuto del Centro, in applicazione di quanto disposto dal presente articolo. Attraverso specifici decreti dello stesso Ministro è parzialmente trasferito al Centro, per lo svolgimento delle funzioni istituzionalmente preposte, il personale della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. I decreti di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

Art. 4.

(Fondo per l'attività cinematografica)

1. È istituito il Fondo per l'attività cinematografica, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a:

a) promuovere la realizzazione di opere prime di produzione italiana di film cinematografici di lungometraggio e cortometraggio, anche attraverso sostegni a fondo perduto;

b) promuovere l'ideazione e lo sviluppo di materiali editoriali di produzione italiana su cui basare futuri film cinematografici di lungometraggio, anche attraverso sostegni a fondo perduto;

c) promuovere la realizzazione di opere cinematografiche di lungometraggio, di rilevante valore culturale e di produzione italiana, anche attraverso prestiti a tasso agevolato a seguito di convenzione tra le parti; alle opere realizzate con sostegno ricadenti nella presente tipologia, qualora il prestito non venga restituito ai sensi della convenzione, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e divengono di pubblico dominio;

d) promuovere la realizzazione di opere cinematografiche di lungometraggio, di produzione italiana, solo attraverso prestiti a tasso agevolato a seguito di convenzione

tra le parti; alle opere realizzate con sostegno ricadenti nella presente tipologia, qualora il prestito non venga restituito ai sensi della convenzione, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e divengono di pubblico dominio;

e) agevolare, tramite investimenti specifici, la presenza in sala e la distribuzione nelle diverse forme delle opere cinematografiche.

2. L'individuazione dei soggetti e delle opere da finanziare nonché l'assegnazione delle risorse, ad esclusione dei materiali previsti alla lettera *b)* del comma 1, sono effettuati dal Centro sulla base dei seguenti criteri generali:

a) qualità e innovatività della proposta progettuale;

b) esperienza della struttura produttiva richiedente o dei promotori della stessa, che funge anche da parametro di collocazione nelle fasce di cui al comma 4;

c) garanzie relative ad una reale distribuzione dell'opera;

d) per le sole opere disposte alle lettere *c)* e *d)* del comma 1, l'esperienza dei professionisti coinvolti.

3. Il Centro è deputato a definire prima dell'attività di valutazione ulteriori specifici criteri, in coerenza con quanto definito dal comma 2, nonché criteri di valutazione della tipologia di materiali previsti alla lettera *b)* del comma 1. Esso, attraverso apposita commissione composta di almeno cinque membri individuati per competenze e titoli dal comitato direttivo, individua gli interventi delle tipologie di cui al comma 1 e decide quali produzioni debbano ricevere contributi pubblici; esso inoltre è deputato alla valutazione *ex ante* delle proposte progettuali, nonché alla valutazione *ex post* dei risultati in termini di qualità, efficacia ed efficienza, anche amministrativa; le richieste di finanziamento corredate dall'esito e dalle motivazioni sono

rese pubbliche, anche attraverso adeguati sistemi informatici *on line*;

4. Con decreti del direttore del Centro, sentito il comitato direttivo, sono indicate le modalità di calcolo e di attribuzione dei contributi di cui al comma 1, coerentemente con quanto disposto dai commi 2 e 3, nonché la costituzione, le modalità di funzionamento e la composizione della commissione di cui al comma 3. L'assegnazione di risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 si modula ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera *b)*, nelle seguenti fasce contributive:

- a)* fascia A: fino a euro 500.000;
- b)* fascia B: fino a euro 1.200.000;
- c)* fascia C: oltre euro 1.200.000.

5. Non possono essere destinatarie di contributi di alcun tipo le opere cinematografiche che non hanno ottenuto la nazionalità italiana, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, o che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita. La presente disposizione si applica anche alle opere cinematografiche che, pur non rientrando nella categoria di cui al periodo precedente, contengono incitamento all'odio basato su differenze di razza, genere, religione, orientamento sessuale o nazionalità.

6. La gestione amministrativa del Fondo è affidata, sulla base delle scelte effettuate dalla commissione di cui al comma 3 del presente articolo, al Ministero per i beni e le attività culturali, che può stipulare apposite convenzioni con istituti bancari e creditizi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce le modalità di gestione del Fondo.

7. È istituita apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione iniziale di 99 milioni di euro per l'anno 2007, 110 milioni per l'anno 2008 e

115 milioni per l'anno 2009; le corrispondenti risorse sono ridotte dalla dotazione dell'unità previsionale di base «Fondo unico per lo spettacolo». A decorrere dal 2009, sulla base di una relazione annuale sui fabbisogni del comparto predisposta dal Centro, il Ministro per i beni e le attività culturali determina gli incrementi annuali del Fondo stesso con propri decreti. Sempre a decorrere dal 2009 il Fondo non può avere una dotazione da parte dello Stato inferiore al doppio di quanto proveniente dalle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le risorse di cui al terzo periodo possono essere rideterminate dal Ministro per i beni e le attività culturali con propri decreti in relazione all'andamento del gettito di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 5.

TITOLO III

REGOLE PER UN MERCATO LIBERO E APERTO

Art. 5.

(Esercizio e promozione del prodotto nazionale)

1. Al fine di limitare incongrue concentrazioni ostative della concorrenza, le aziende di distribuzione sono sottoposte all'obbligo di vendita delle opere a condizioni eque e non discriminatorie, dopo avere reso pubblico il proprio listino semestrale con le relative caratteristiche, tramite invio al Centro. È garantito il diritto degli esercenti a comperare la singola opera alle condizioni ivi descritte. Il comitato di controllo arbitrale ha il compito di dirimere le eventuali controversie tra gli esercenti e i soggetti operanti nella distribuzione.

2. I gestori di sale cinematografiche hanno obbligo di riservare una quota di proiezione

prima di ogni spettacolo a *trailer* in pellicola delle opere cinematografiche italiane per un periodo minimo prima e dopo l'uscita nelle sale. Il Centro determina l'attuazione di quanto disposto dal presente comma in accordo con le associazioni dei gestori di sala.

3. I gestori di sale cinematografiche hanno obbligo di proiettare opere cinematografiche di produzione italiana per almeno il 20 per cento della programmazione prevista nell'arco di un anno solare, diviso per due semestri dal 1° ottobre al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 settembre ivi compreso il 15 per cento delle proiezioni serali delle giornate di sabato e domenica per ciascun semestre. Il Centro, in accordo con i soggetti operanti nella distribuzione e con le associazioni dei gestori di sala, definisce adeguati limiti di concentrazione su singola opera, fatte salve le festività natalizie e pasquali. I gestori di sale cinematografiche hanno altresì obbligo di proiettare opere cinematografiche di produzione comunitaria, ivi compresa la produzione italiana, per almeno il 30 per cento della programmazione prevista per i due semestri nell'arco di un anno solare, ivi compreso il 25 per cento in ciascun semestre delle proiezioni serali delle giornate di sabato e domenica.

4. È previsto un prelievo obbligatorio della quota dell'1 per cento sul valore di ciascun biglietto emesso relativo ad opere cinematografiche proiettate in sala e dell'1 per cento sul prezzo di cessione dell'opera, in ogni formato e a qualsiasi titolo oneroso, destinato alla fruizione delle suddette opere. Tale risorse sono destinate a finanziare il Fondo.

5. Per permettere ad ogni opera cinematografica italiana di poter essere distribuita in sala con le sufficienti opportunità, il Centro è deputato a siglare opportune convenzioni con società pubblicitarie, editoriali e televisive al fine di ridurre e uniformare i costi di lancio delle opere.

Art. 6.

(Agevolazione degli investimenti)

1. L'attività di produzione di opere cinematografiche non è sottoposta all'imposta regionale sulle attività produttive disposta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per le spese documentate ai fini di produzione di opere cinematografiche di lungometraggio, di produzione italiana, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 10 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione corrispondente al regime *de minimis*, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, fissato per il primo triennio di applicazione in euro 200.000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 .

4. La restituzione dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti aventi titolo coinvolti in coproduzioni con strutture italiane deve avvenire entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 7.

(Norme antitrust e obblighi di titolari di licenza di trasmissione tv)

1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:

«g-bis) "produttori cinematografici indipendenti": gli operatori della produzione di opere cinematografiche che non producano

più di un film l'anno con la stessa emittente o tre con lo stesso gruppo»;

b) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti titolari, direttamente o per proprie controllate o consociate, ai sensi del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, di almeno tre titoli abilitativi di trasmissione hanno titolo preferenziale all'assegnazione di un'ulteriore titolo di trasmissione unicamente se una delle reti trasmette, per almeno l'80 per cento del palinsesto, opere cinematografiche e di queste per almeno il 30 per cento opere di produzione nazionale prodotte negli ultimi quarantotto mesi. Nessun soggetto è titolato a godere di più di 3 titoli di trasmissione se non ricorrono le condizioni di cui al precedente periodo»;

c) all'articolo 44:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I concessionari televisivi nazionali riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 5 per cento del tempo di diffusione a film cinematografici di lungometraggio di produzione europea, di cui almeno il 3 per cento del palinsesto a film cinematografici di lungometraggio di produzione italiana e lo 0,3 per cento a film cinematografici di lungometraggio di produzione italiana prodotti almeno ventiquattro mesi prima della messa in onda, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi pubblicità, servizi *teletext*, *talk show* o televendite. Tali quote si applicano proporzionalmente a ciascuna fascia oraria di trasmissione nel corso di un anno solare»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Almeno il 50 per cento della quota destinata a film, al fine di ridurre posizioni dominanti, deve essere investita nel preacquisto di opere cinematografiche italiane ed almeno il 15 per cento in acquisti di film prodotti negli ultimi cinque anni o partecipa-

zioni ad opere cinematografiche italiane. La suddetta quota dei proventi in favore di preacquisti deve essere destinata per almeno il 65 per cento ad opere prodotte da produzioni cinematografiche indipendenti, di cui almeno il 10 per cento opere prime. In ogni caso l'investimento non potrà mai essere superiore al 40 per cento del costo industriale del film in Italia».

TITOLO IV

PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA

Art. 8.

(Promozione della cultura cinematografica)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, nell'ambito della revisione dei programmi scolastici, adotta le misure volte a promuovere la conoscenza della storia del cinema e del linguaggio cinematografico nell'istruzione secondaria superiore, anche sviluppando adeguati modelli-tipo da utilizzarsi nell'ambito della redazione dei piani di offerta formativa da parte degli istituti.

Art. 9.

(Norme in materia di lavoro)

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono raggruppati con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, nelle lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo salutare, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.

2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, è disciplinata l'esigibilità, da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei seguenti diritti e requisiti:

a) l'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) la formalizzazione del rapporto di lavoro per i lavoratori di cui al comma 1, con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni,

la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi;

d) l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui al comma 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti;

e) le modalità per il ricongiungimento dei versamenti pensionistici degli addetti iscritti all'ENPALS che non abbiano maturato la quota minima annuale, anche attraverso l'uso di contributi figurativi.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta decreti al fine di garantire l'esigibilità dei diritti di sostegno al reddito, infortunistica, maternità, malattia, formazione e certificazione professionale per i lavoratori di cui al comma 1, in ragione delle specifiche caratteristiche della prestazione di tali lavoratori.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, di cui 1 è destinato a quanto disposto alla lettera g) del comma 1 del medesimo articolo 2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 valutato in 37 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

